



LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999 n. 21

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 1/09/1999 n. 13

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 "Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi".

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999 n. 21

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 gennaio 1997 n. 6 "Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 6)

1. Nell'articolo 6, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 (organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni".

Articolo 2

(Individuazione del termine di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b))

1. Al fine di assicurare, nel periodo di maggiore necessità, il servizio di spegnimento degli incendi boschivi, le persone individuate all'articolo 24, comma 1, lettera b) della l.r. 6/1997 possono continuare a partecipare alle operazioni di spegnimento fino alla data del 31 maggio 2000 anche se non ancora in possesso del certificato di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della legge stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 agosto 1999

MORI

;

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1999

___Num:0021

___Boll__Uff__Num:13

___Boll__Uff__Anno:1999